

Le misure allo studio

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA



I nuovi coefficienti

Si conclude a febbraio 2012 l'istruttoria Istat-Lavoro per l'aggiornamento dei parametri legati a Pil e speranza di vita

Pensioni, filtro per le invalidità

Scrematura delle reversibilità - Ipotesi «solidarietà» per i fondi speciali

Davide Colombo

Marco Rogari

ROMA

Non solo contributivo per tutti e superamento delle anzianità con il meccanismo flessibile 63-70 anni. Il nuovo intervento sulla previdenza investirà anche le invalidità e le reversibilità. Un passaggio in parte obbligato, perché previsto dalla delega assistenziale attualmente all'esame del Parlamento. Ma il piano che sta mettendo a punto il ministro Elsa Fornero è destinato a prevedere alcuni correttivi specifici. A cominciare da criteri maggiormente selettivi per l'attribuzione delle invalidità, con possibili riduzioni degli assegni nei confronti di chi gode già di altri trattamenti previdenziali e assistenziali, e da una sorta di scrematura delle reversibilità, tenendo conto del "monte-detrazioni".

Il tema delle reversibilità, per la verità canonicamente attribuito alla previdenza e che si intreccia in buona misura anche con il funzionamento dei coefficienti di trasformazione dai quali dipende l'importo dei trattamenti, dal 2012 prevede già una novità, frutto di una vittoria parlamentare della Lega. Da gennaio scatta la stretta per i casi in cui il matrimonio «con il dante causa sia stato contratto» con soggetti di età superiori a 70 anni «e la differenza dei coniugi sia superiore a venti anni».

Il dossier al quale sta lavorando Fornero, che dovrebbe essere pronto entro la fine di questa settimana, dovrebbe prevedere anche alcune opzioni alle quali Monti potrebbe ricorrere già

con la manovra correttiva in agenda per i primi giorni di dicembre: anticipo al 2012 del meccanismo sull'aggancio alla speranza di vita, immediato innalzamento della soglia di vecchiaia delle lavoratrici private, eventuale blocco di un anno della finestra di uscita dei pensionamenti. Tra le ipotesi anche un contribu-

IL PIANO

Il ministro Fornero punta a completare un primo dossier entro la settimana: contributivo per tutti e uscite flessibili tra i 63 e i 70 anni



Pensione ai superstiti

● È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore (pensione indiretta). Ne hanno diritto in prima battuta il coniuge superstite, anche se separato; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile; i figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti a carico alla data di morte del medesimo; i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.


to di solidarietà sui fondi speciali Inps (quelli con trattamenti privilegiati). La riforma vera e propria dovrebbe invece essere varata nelle settimane successive (comunque entro dicembre) dopo un confronto con le parti sociali. Intanto arriva una proposta bipartisan, illustrata ieri da Enrico La Loggia (Pdl), Linda Lanzilotta (Api), Walter Vitali (Pd) e Mario Baldassarri (Fli), presente anche Renato Cambursano (Idv), sull'introduzione di un meccanismo flessibile di uscite da 62 a 69 anni con incentivi e disincentivi insieme ad altri interventi (dalla patrimoniale alle dimissioni).

Si diceva dell'intreccio della reversibilità con i coefficienti di trasformazione, vale a dire quei fattori che sono il reciproco dell'aspettativa di vita e a cui andrà moltiplicato il montante contributivo per determinare l'assegno pensionistico. Il diritto alla pensione del superstite è per definizione legato anche ai coefficienti, che verranno aggiornati, oltretutto sull'andamento del Pil, anche sulla base delle probabilità di sopravvivenza per singola età e genere, delle probabilità di lasciare famiglia per singola età e genere e dei differenziali di età tra i coniugi al decesso, distinti per singola età del dante causa. L'istruttoria Istat-Lavoro-Economia per la revisione dei coefficienti si completerà entro il prossimo febbraio; allora si saprà in che modo questa delicata revisione si intreccerà con le scelte legate all'attuazione della delega fisco-assistenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pensioni di reversibilità


60%
al coniuge




20%
a ciascun figlio se c'è
anche il coniuge



40%
a ciascun figlio se sono
soli figli ad averne
diritto.




15%
a ciascun genitore,
fratello o sorella.



100%
la somma delle quote
non può superare il 100%
della pensione che sarebbe
spettata al lavoratore



70%
se c'è un solo figlio
superstite l'aliquota
è elevata al 70%.



I SUPERSTITI

Numero e importo annuale in milioni di €

2009



26.988

2010



27.649



Il recupero dei contributi. Possibile contrasto con la legge di stabilità

In Abruzzo rate Inps entro dicembre 2011

Barbara Massara

Le agevolazioni previste dalla legge di stabilità per il versamento dei contributi sospesi per il sisma Abruzzo si applicano dal 1° gennaio 2012, mentre per il periodo precedente continuano a valere le vecchie regole.

È questa l'interpretazione che l'Inps, nel messaggio 21964 di ieri, 22 novembre, ha fornito del comma 28 dell'articolo 33 della legge 183/2011, dedicato alla ripresa della riscossione delle rate dei tributi e contributi sospesi nel periodo 6 aprile 2009-giugno o dicembre 2010.

La legge di stabilità ha introdotto due modifiche: da un lato ha fissato a gennaio 2012 la decorrenza della ripresa della riscossione da effettuare in un massimo di 120 rate (inizialmente fissata al 1° gennaio 2011 dal-

l'articolo 39 del Dl 78/2010), e dall'altro ha previsto uno sconto del 40% del debito sospeso.

Nel periodo che intercorre tra il Dl 78 e la legge di stabilità 2012 numerosi provvedimenti hanno sospeso la riscossione delle rate in scadenza, fino all'ultima ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 3976 dell'8 novembre 2011 con cui la sospensione è stata estesa fino a dicembre 2011, con contestuale obbligo di versare le rate in scadenza nel periodo gennaio-dicembre 2011

IL PROBLEMA

L'interpretazione dell'istituto di previdenza mette in dubbio lo sconto del 40% sui versamenti relativi a quest'anno

entro il prossimo 31 dicembre.

A parere dell'Istituto, poiché la legge di stabilità decorre dal 1° gennaio 2012, nel periodo 8 novembre-31 dicembre 2011 continua ad applicarsi l'Opcm 3976. Secondo l'Inps pertanto le nuove regole introdotte dalla legge di stabilità non si sostituiscono integralmente a quelle fissate nell'ultima ordinanza, ma si susseguono alle stesse in quanto si applicheranno solo da gennaio 2012.

Tale interpretazione potrebbe comportare la pretesa da parte dell'istituto del versamento di tutte le rate in scadenza nel 2011 entro il prossimo 31 dicembre, senza altresì fruire della riduzione del 40 per cento. Se effettivamente fosse questa la volontà dell'ente di previdenza, si osserva che la stessa non sarebbe in linea con quanto precisato dall'Inail nella nota 7656 del 17 novembre, in cui l'istituto ha espressamente precisato che il primo versamento delle rate deve essere effettuato dalle aziende entro il 16 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tutte le novità sulla reversibilità contenuti nel nuovo Regolamento dell'ente previdenziale in vigore dal prossimo gennaio

Enasarco, che cosa cambia nelle pensioni ai superstiti

La riforma del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, che entrerà in vigore dal prossimo gennaio, è frutto di un'attenta concertazione con le parti sociali, ed è stata concepita in un'ottica di ampio respiro, con lo scopo di assicurare la sostenibilità a lungo termine della Cassa. Tutte le modifiche saranno gradualmente spalmate in un lungo arco temporale, tanto che la riforma nel suo complesso entrerà a regime dal 2020.

Approfondiamo in questo articolo le novità relative alla pensione ai superstiti (art. 23). I requisiti per ottenerla restano sostanzialmente invariati: ai superstiti di un agente già pensionato spetterà la pensione di reversibilità diretta, mentre i superstiti di un agente non pensionato potranno ottenere la pensione indiretta, purché il familiare deceduto avesse almeno 20 anni di anzianità contributiva presso Enasarco o, in alternativa, almeno cinque anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso. Il nuovo regolamento introduce però una più ampia tutela per i superstiti degli agenti iscritti a partire dal 2012: in presenza di una

contribuzione di almeno cinque anni, anche qualora non sia presente l'anno di anzianità contributiva nel quinquennio antecedente il decesso, il superstita del neo iscritto potrà chiedere, dal 2020, l'erogazione di una rendita contributiva ridotta del 2% per ciascun anno mancante al raggiungimento

dell'anzianità contributiva minima di 20 anni. In questo caso, naturalmente, non si applicherà il nuovo requisito della quota 90, che implica la possibilità di accrescere con il tempo i requisiti pensionistici che la compongono (somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Non cambiano i possibili beneficiari della pensione ai superstiti (art. 24-26): coniuge dell'agente deceduto, figli minorenni, figli maggiorenni a carico dell'agente al momento del decesso, che siano però studenti (fino a 21 anni per gli studi superiori e per tutta la durata minima del corso di studi, o comunque fino a 26 anni per la laurea) o permanentemente inabili al lavoro; in mancanza dei soggetti predetti, i genitori ultra 65enni che fossero a carico dell'iscritto deceduto e che non siano titolari di pensione,

infine, in forma residua, fratelli e sorelle inabili e a carico dell'agente che non godano di alcun reddito. Il diritto alla pensione ai superstiti si perde con il matrimonio, per il coniuge o per i figli minorenni, o comunque con il venir meno dei requisiti. Tanto la pensione quanto la rendita contributiva erogata saranno ripartite fra gli aventi diritto in misura variabile, a seconda del numero dei richiedenti e del grado di parentela con l'iscritto deceduto.

Anche in materia di supplemento di pensione il nuovo Regolamento introduce alcuni interventi migliorativi. Il più importante in-

teressa coloro i quali intendono proseguire l'attività lavorativa: è stato infatti eliminato il requisito della cessazione di tutti i rapporti d'agenzia per potere chiedere l'erogazione del supplemento, che potrà quindi essere percepito da quanti, in possesso dei requisiti richiesti, decidano di continuare a lavorare. Una modifica coerente con la natura stessa dell'attività di agenzia che, esercitata in forma autonoma o di piccola impresa, spesso prosegue fino all'età avanzata. Inoltre si è tenuto conto del fatto che il sistema di cal-

colo contributivo favorisce i lavoratori che scelgono di continuare a lavorare più a lungo, con il positivo risultato di incrementare il proprio montante individuale. Chi usufruisce di pensione di vecchiaia, invalidità e rendita contributiva avrà la possibilità pertanto di richiedere più supplementi di pensione, al compimento del 70esimo anno d'età e non prima che siano trascorsi cinque anni dal pensionamento o dal precedente supplemento. Si è intervenuto anche in favore dei pensionati di inabilità che, impossibilitati a proseguire l'attività lavorativa, potranno richiedere il supplemento ancor prima del raggiungimento dei 70 anni, purché ne siano trascorsi cinque dal pensionamento e siano stati versati in loro favore dei contributi residui (per affari conclusi dopo il pensionamento e riferiti ad attività promozionale svolta precedentemente).

Il testo integrale del nuovo Regolamento è pubblicato nel sito www.enasarco.it.

Articolo a cura di
FONDAZIONE ENASARCO



I vincoli. Gli aspetti contributivi e deontologici

Le Casse temono meno entrate e chiedono un'iscrizione ad hoc

Laura Cavestri
MILANO

È la forma societaria in sé, non il numero dei soci di capitale a mettere a rischio i conti delle Casse di previdenza.

Sembrano concordi sul punto molte Casse di previdenza professionali. Anche se per Walter Anedda, presidente della Cassa dottori commercialisti, «i professionisti tendono ad associarsi più che ad avere interesse a convertire lo studio in società individuale». Che si tratti di socio unico o plurimo, il tassello essenziale resta uno: «Bisogna legare - spiega Paolo Saltarelli, presidente della Cassa ragionieri - le società agli Ordini, imponendo loro l'iscrizione all'Albo, magari a una sezione speciale. In questo modo, si recupera il contributo soggettivo sul reddito del socio professionista e l'integrativo dal fatturato complessivo della società. Altrimenti, non ho titolo per richiedere né l'uno né l'altro».

In ogni caso, le nuove società professionali costringono gli Ordini a fare i conti con diversi capitoli dei codici deontologici, benché già parzialmente "liberalizzati" dal Dl Bersani del 2006. Ad esempio, quelli sulla pubblicità. Commercialisti e avvocati limitano le possibilità alla sola

solo previo deposito all'Ordine di tutta la documentazione che ne attesti forma, contenuto e attendibilità. Infine, mai rendere noto il parco clienti (anche se gli interessati acconsentono). «Regole compatibili con le società tra professionisti». Su questo avvocati e commercialisti sono concordi: «Dovranno essere le società - spiega Andrea Bonchi, consigliere nazionale dell'Ordine dei commercialisti - a sottostare ai codici deontologici. Altrimenti, salta la deontologia stessa, che tutela proprio la corretta modalità di prestazione della nostra attività».

Qualche dubbio il Consiglio nazionale forense - che si mantiene contrario a ogni avallo di forma di società di capitali per la categoria - però, lo esprime: «Le società dovrebbero osservare sì il codice deontologico: ma ciò vuol dire che non possono fare promozione oltre alla mera informativa esistente per non violare il divieto del legale all'accaparramento della clientela? I confini non sono affatto chiari e, quindi, molto pericolosi».

LO SPARTIACQUE

Per gli Ordini

la pubblicità è informativa e non comparativa

I contenuti sono disciplinati dai codici di comportamento pubblicità informativa, libera con ogni mezzo. Mai denigratoria né comparativa (formule che anche tra imprese private, tranne poche eccezioni, non hanno fatto presa). Per i primi, attività professionale, specializzazioni, titoli, struttura dello studio e anche compensi possono essere diffusi. Possono poi essere menzionati i nomi dei clienti e degli ex colleghi "illustri" (in entrambi i casi solo con il loro permesso). Per gli avvocati, invece, le regole sono un po' più stringenti. L'apertura di un sito web va «tempestivamente» comunicata all'Ordine. Si deve indicare denominazione, appartenenza all'Albo, recapiti e titoli. Il legale può indicare specializzazioni, lingue conosciute o altri titoli accademici. Si anche all'eventuale certificazione di qualità dello studio, ma



I vincoli. Gli aspetti contributivi e deontologici

Le Casse temono meno entrate e chiedono un'iscrizione ad hoc

Laura Cavestri
MILANO

È la forma societaria in sé, non il numero dei soci di capitale a mettere a rischio i conti delle Casse di previdenza.

Sembrano concordi sul punto molte Casse di previdenza professionali. Anche se per Walter Anedda, presidente della Cassa dottori commercialisti, «i professionisti tendono ad associarsi più che ad avere interesse a convertire lo studio in società individuale». Che si tratti di socio unico o plurimo, il tassello essenziale resta uno: «Bisogna legare - spiega Paolo Saltarelli, presidente della Cassa ragionieri - le società agli Ordini, imponendo loro l'iscrizione all'Albo, magari a una sezione speciale. In questo modo, si recupera il contributo soggettivo sul reddito del socio professionista e l'integrativo dal fatturato complessivo della società. Altrimenti, non ho titolo per richiedere né l'uno né l'altro».

In ogni caso, le nuove società professionali costringono gli Ordini a fare i conti con diversi capitoli dei codici deontologici, benché già parzialmente "liberalizzati" dal Dl Bersani del 2006. Ad esempio, quelli sulla pubblicità. Commercialisti e avvocati limitano le possibilità alla sola

solo previo deposito all'Ordine di tutta la documentazione che ne attesti forma, contenuto e attendibilità. Infine, mai rendere noto il parco clienti (anche se gli interessati acconsentono). «Regole compatibili con le società tra professionisti». Su questo avvocati e commercialisti sono concordi: «Dovranno essere le società - spiega Andrea Bonchi, consigliere nazionale dell'Ordine dei commercialisti - a sottostare ai codici deontologici. Altrimenti, salta la deontologia stessa, che tutela proprio la corretta modalità di prestazione della nostra attività».

Qualche dubbio il Consiglio nazionale forense - che si mantiene contrario a ogni avallo di forma di società di capitali per la categoria - però, lo esprime: «Le società dovrebbero osservare sì il codice deontologico: ma ciò vuol dire che non possono fare promozione oltre alla mera informativa esistente per non violare il divieto del legale all'accaparramento della clientela? I confini non sono affatto chiari e, quindi, molto pericolosi».

LO SPARTIACQUE

Per gli Ordini

la pubblicità è informativa e non comparativa

I contenuti sono disciplinati dai codici di comportamento pubblicità informativa, libera con ogni mezzo. Mai denigratoria né comparativa (formule che anche tra imprese private, tranne poche eccezioni, non hanno fatto presa). Per i primi, attività professionale, specializzazioni, titoli, struttura dello studio e anche compensi possono essere diffusi. Possono poi essere menzionati i nomi dei clienti e degli ex colleghi "illustri" (in entrambi i casi solo con il loro permesso). Per gli avvocati, invece, le regole sono un po' più stringenti. L'apertura di un sito web va «tempestivamente» comunicata all'Ordine. Si deve indicare denominazione, appartenenza all'Albo, recapiti e titoli. Il legale può indicare specializzazioni, lingue conosciute o altri titoli accademici. Si anche all'eventuale certificazione di qualità dello studio, ma

